



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

AREA RISORSE FINANZIARIE ED UMANE

SETTORE PERSONALE - TRATTAMENTO GIURIDICO

UFFICIO STATO GIURIDICO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Provvedimento Rep. n. **404** del **17 SET. 2021**

Allegati n.

Anno 2021

Oggetto: Piano Straordinario “Lavoro Agile” – Emergenza Nuovo Coronavirus Covid-19.
Proroga applicazione al **31 dicembre 2021**. Modifica del P. D. G. n. 330 del 30 luglio 2021.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il P. D. G. n. 330 del 30 luglio 2021;
- VISTA** la legge 24 aprile 2020, n. 27 (legge di conversione del cosiddetto D. L. Cura Italia – D. L. 17 marzo 2020, n. 18 che all'articolo 39 prevede: “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”.
- VISTO** il D. L. n. 111 del 6 agosto 2021 “*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*”, il quale prevede che le attività didattiche e curriculari delle Università siano svolte prioritariamente in presenza;
- VISTA** la nota prot. n. 10644 del 31 agosto 2021, a firma congiunta del Rettore e del Direttore Generale recante “*Disposizioni attuative del D. L. 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”*”;
- PRESO ATTO** della Sentenza n. 5961 del 21 gennaio 2021 del Tribunale di Roma, che riconosce il diritto al lavoro agile al dipendente che assiste un familiare disabile convivente, sempre che le mansioni svolte siano compatibili con il lavoro a distanza;
- ATTESO CHE** il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare n. 3884 del 18 febbraio 2010, ha chiarito che il concetto di “convivenza” non è più ricondotto alla coabitazione, ma a tutte quelle situazioni in cui sia il disabile sia il soggetto che lo assiste hanno la residenza nello stesso Comune e allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni (appartamenti) diversi;
- RAVVISATA** per le motivazioni sopra riportate l'esigenza di potenziare le attività in presenza, ridefinendo il ricorso al lavoro agile;
- RITENUTA** in conseguenza la necessità di procedere ad una parziale riformulazione del citato Provvedimento;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

AREA RISORSE FINANZIARIE ED UMANE

SETTORE PERSONALE - TRATTAMENTO GIURIDICO

UFFICIO STATO GIURIDICO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa, qui integralmente recepiti, i paragrafi 2. e 3. del richiamato Provvedimento del Direttore Generale n. 330 del 30 luglio 2021, che proroga al 31 dicembre 2021 l'applicazione del Piano Straordinario "Lavoro Agile" – Emergenza Nuovo Coronavirus Covid-19, sono modificati come segue:

- 2. *Le unità di personale che prestano servizio in modalità agile o che intendono avvalersene possono svolgere la loro prestazione lavorativa per non più del 20% delle giornate lavorative mensili teoriche (esempio: su venti giornate lavorative mensili non più di quattro possono essere svolte in modalità agile). Tale percentuale non è intaccata da altre tipologie di assenza fruite dal dipendente nel mese di riferimento.*

I/le rispettivi/e Responsabili valutano l'accoglimento della richiesta di lavoro agile in funzione delle effettive esigenze organizzative della struttura, al fine di garantire che l'erogazione dei servizi avvenga con regolarità, continuità ed efficienza.

- 3. *Hanno diritto di svolgere la prestazione lavorativa interamente in modalità agile i dipendenti con particolari patologie pregiudizievoli per le difese immunitarie e i dipendenti che convivono - secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3884 del 18 febbraio 2010 - con soggetti con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92 o con familiari ad alto rischio di contagio (ad esempio per patologie o altre condizioni specifiche che rendono il familiare ad alto pericolo di vita, se contagiato/a, nonché per casistiche patologiche affini). I predetti dipendenti che non hanno presentato documentazione a sostegno della loro situazione devono provvedere secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Stato Giuridico Personale Tecnico-Amministrativo. I dipendenti che, in applicazione di quanto disposto dal paragrafo 3 del P.D.G. n. 330 del 30 luglio 2021, svolgono la prestazione lavorativa interamente in modalità agile in assenza del requisito della convivenza con i soggetti in situazione di handicap grave o di fragilità cui prestano assistenza, possono continuare con tale modalità fino al 30 settembre 2021.*

Resta confermata ogni altra indicazione contenuta nel summenzionato Provvedimento.

Tale modifica trova attuazione a decorrere dal 1° ottobre 2021 e fino al 31.12.2021.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giuseppe Romaniello